

BGer 4A_519/2012 vom 30. April 2013

Bundesgericht, 2013-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_519_2012

FR: TF 4A_519/2012 du 30 avril 2013

IT: TF 4A_519/2012 del 30 aprile 2013

Erwägungen

E. 1.1

Nonostante il ricorso formulato in tedesco, in applicazione della regola prevista dall' art. 54 cpv. 1 LTF , la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata.

E. 1.2

La tempestiva (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF combinato con l' art. 100 cpv. 1 LTF) impugnativa è stata proposta dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro. Il valore litigioso supera la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. a LTF . Il ricorso in materia civile è quindi in linea di principio ammissibile.

E. 2

Nel proprio ricorso la ricorrente si prevale due volte di una violazione del suo diritto di essere sentita. Innanzi tutto perché nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha citato, dimenticando di indicare la pagina in cui è stata pubblicata, una decisione di questo Tribunale nel seguente modo: " DTF 125 III consid. 3b ". Poi perché nella procedura di prima istanza essa avrebbe unicamente appreso con la pronuncia della decisione pretorile quali pretese pecuniarie erano state fatte valere dall'attore e perché ignorerebbe fino ad oggi in quale misura la condanna al pagamento di fr. 29'000.-- si riferisca al salario, alle provvigioni e all'indennità per vacanze, circostanza che impedirebbe pure di definire la forza di cosa giudicata.

Ora, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'omissione dell'indicazione di una pagina nella citazione di una DTF non le ha impedito di confrontarsi con il giudizio impugnato. Infatti, con un minimo di diligenza, il difensore professionista della ricorrente avrebbe potuto consultare il repertorio alfabetico delle DTF e scoprire sotto la voce " Rechtskraft, materielle " che il considerando a cui si riferisce la sentenza cantonale è stato pubblicato alla pagina 13 del volume in questa indicato, atteso che la Corte di appello aveva espressamente menzionato prima della referenza incompleta la forza di cosa giudicata. Altrettanto pretestuosa si rivela la seconda doglianza, peraltro in parte anche inammissibilmente riferita alla sentenza di primo grado (art. 75 cpv. 1 LTF). Giova ricordare che, se è vero che solo il dispositivo di una decisione passa in giudicato, non va dimenticato che la sua portata va desunta anche sulla scorta dei considerandi (DTF 125 III 8 consid. 3b pag. 13) e che per tale motivo la convenuta non può nemmeno essere seguita quando ritiene la sentenza impugnata ineseguibile.

E. 3

La ricorrente ritiene che la Corte di appello, che ha statuito sotto il regime del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), avrebbe dovuto verificare se la procedura di prima istanza rispettasse le esigenze poste da tale legge federale. A torto. Poiché il Pretore - che ha pronunciato la sua decisione il 20 ottobre 2011 - è stato adito con azione 8 febbraio 2010, e cioè prima dell'entrata in vigore del CPC, la procedura di prima istanza è retta dalla legge processuale cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC ; v. per la scissione del diritto applicabile la sentenza 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 2.1 e 2.2 in RtiD 2012 II pag. 865).

E. 4

Secondo la ricorrente la Corte cantonale avrebbe violato la massima dispositiva (art. 58 CPC rispettivamente art. 86 CPC /TI) e le avrebbe impedito di opporre in compensazione il suo credito, perché ha riconosciuto all'attore la facoltà di inoltrare un'azione parziale in cui quest'ultimo ha indicato nelle sue richieste di giudizio un importo complessivo volutamente inferiore alla somma dei vari crediti vantati. Afferma che l'attore avrebbe invece dovuto menzionare per ogni singola pretesa l'ammontare di cui chiedeva il pagamento e non lasciare tale scelta al giudice.

La dottrina è unanime nel ritenere che il diritto federale accorda al creditore il potere di chiedere unicamente un pagamento parziale (VON THUR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 1974, pag. 16; ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, 2a ed. 2005, n. 49 ad art. 69 CO ; MARIUS SCHRANER, Zürcher Kommentar, 2000, n. 30 ad art. 69 CO ; FABIENNE HOHL, in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 2a ed. 2012, n. 6 seg. ad art. 69 CO ; URS LEU, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 4 ad art. 69 CO). La possibilità di introdurre un'azione parziale sgorga quindi - anche - dal diritto federale materiale, atteso che se il creditore ha diritto di domandare un pagamento parziale, egli deve pure poter far valere giudizialmente tale diritto. Il diritto processuale cantonale non può quindi escludere tale facoltà (sentenza 4A_194/2012 del 20 luglio 2012 consid. 1.3). Il Tribunale federale ha inoltre già avuto modo di pure precisare che il diritto materiale non richiede all'attore di indicare la pretesa a cui va imputato il pagamento parziale; questi può limitarsi a sostanziare l'esistenza di un credito complessivo superiore all'importo chiesto giudizialmente (sentenza 4A_71/2012 del 27 novembre 2012 consid. 2 con rinvio). Non è inoltre ravvisabile, perché tale modo di procedere avrebbe impedito alla ricorrente di obiettare, anche solo in via eventuale (sentenza 4A_290/2007 del 10 dicembre 2007 consid. 8.3.1), la compensazione di tutte le pretese fatte valere dall'attore fino all'importo dovutole per il mutuo. Ne segue che la censura è infondata.

E. 5

In via subordinata, la ricorrente sostiene che può compensare l'importo di fr. 29'000-- fatto valere giudizialmente con l'intero mutuo non rimborsato (fr. 26'100.--) ed essere condannata al pagamento di soli fr. 2'900.--. Essa indica che il Pretore ha espressamente riconosciuto la possibilità di compensare le pretese salariali dell'attore con fr. 15'966.-- (3 x 5'322.--) derivanti dal mutuo e afferma che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, la compensazione di fr. 10'134.-- riferita all'indennità per vacanze poteva, in ragione dell' art. 247 cpv. 2 CPC , essere validamente invocata in sede di appello.

L'argomentazione ricorsuale parte dall'errato presupposto che le pretese pecuniarie dell'attore, diverse dal rilascio di un attestato di lavoro, riconosciute dalle autorità cantonali ammontino a soli fr. 29'000.--. Sennonché in realtà esse si assommano a fr. 49'697.70 (v.

sopra, fatti lett. A.b), motivo per cui, anche deducendo l'importo di fr. 15'966.-- che è stato riconosciuto compensabile, l'ammontare residuo delle pretese attoree supera la cifra di fr. 29'000.-- al cui pagamento è stata condannata la ricorrente. Per quanto attiene poi alla compensazione della pretesa per vacanze non godute obiettata solo innanzi all'ultima istanza cantonale è necessario ricordare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nella procedura di appello la ricevibilità di nuovi fatti è esclusivamente retta dall' art. 317 cpv. 1 CPC e ciò anche nelle procedure elencate dall' art. 247 cpv. 2 CPC (DTF 138 III 625 consid. 2). Ora, nemmeno la ricorrente afferma che i presupposti previsti dall' art. 317 cpv. 1 CPC fossero in concreto realizzati.

E. 6

Infine a titolo ancora più subordinato, la ricorrente postula l'annullamento della sentenza impugnata con il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore, perché questa avrebbe ripartito in modo errato l'onere della prova, ponendolo a carico del datore di lavoro, con riferimento alla determinazione della quota pignorabile del salario che può essere compensata (art. 323b cpv. 2 CO). Non sarebbe del resto nemmeno esatto considerare, come fatto nel giudizio impugnato, che le censure su questo punto non rispettassero le esigenze di motivazione poste dall' art. 311 CPC .

Nella fattispecie è esatto che la Corte cantonale ha segnatamente confermato l'opinione del Pretore secondo cui l'onere della prova concernente la pignorabilità del salario va a carico del datore di lavoro. Tuttavia il Pretore non si è limitato a tale affermazione, ma ha stabilito che il salario dell'opponente era impignorabile fino a un importo di fr. 8'000.-- mensili, riconoscendo così per la parte eccedente la già menzionata compensabilità di fr. 15'966.--. In queste circostanze la questione dell'onere della prova diventa senza oggetto (DTF 132 III 626 consid. 3.4). La Corte cantonale ha pure dichiarato inammissibile, per carente motivazione (art. 311 CPC), la lamentela esternata dalla datrice di lavoro con riferimento alla fissazione della predetta soglia di pignorabilità. Ciò a giusta ragione (v. sulle esigenze di motivazione di un appello DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), la cui ricorrente essendosi limitata nel rimedio cantonale alla sola frase " Inoltre, la fissazione da parte dell'autorità inferiore di una quota non pignorabile pari a CHF 8000,00 mensili è del tutto arbitraria ".

E. 7

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.